



PROVINCIA DI MATERA

SERVIZIO 6

NUM. 58 DEL 20-05-2025

REGISTRO GENERALE N. 801 DEL 20-05-2025

COPIA

OGGETTO: OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DELL'ART.3 DEL D.P.R. 13 MARZO 2013,N.59. AGRISOLE SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA VIA ALVINO - ZONA INDUSTRIALE LA MARTELLA, NEL COMUNE DI MATERA.

L'ISTRUTTORE
F.TO MARILENA VIZZIELLO

IL R.U.P.
F.TO FRANCESCO MALVASI

Il Funzionario di E.Q.

Letta la relazione istruttoria del Funzionario incaricato di seguito riportata:

Premesso che il Sig. NINIVAGGI Gianluca, in qualità di Amministratore Unico della Soc. AGRISOLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, Codice Fiscale:07123310729, ha presentato in data 12/11/2024 allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Matera, identificativo Suap ID 4935, l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, per lo scarico delle acque di dilavamento piazzale a servizio dell'attività di stoccaggio e commercializzazione di cereali, preventivamente trattate, nella rete fognaria del Comune di Matera, con recapito finale depuratore sito in località Asi La Martella, gestito da Acquedotto Lucano;

-il SUAP del Comune di Matera, ha trasmesso alla Provincia di Matera la suddetta istanza, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 19/11/2024 prot.n.24291;

Visto il parere favorevole dell'Egrib prot.n.639 del 17/03/2025;

Visto l'Allegato C1 Unico – Dichiarazione di impatto acustico nella quale si dichiara che l'attività di stoccaggio e commercializzazione di cereali rientra tra le attività a bassa rumorosità - Allegato B del D.P.R. 19 ottobre 2011, n.227 art.n.4 comma 1, punto 37;

Considerato che dalla relazione tecnica si evince che per quanto riguarda le emissioni ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante, provenienti dall'attività di stoccaggio e commercializzazione di cereali, le stesse rientrano nelle attività tra quelle dell'allegato IV Parte I impianti e attività di cui all'art.272 comma 1 lettera m), (silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti nonché silos per materiali vegetali) del D.Lgs.n.152/2006 s.m.i

Valutato che la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale è stata correttamente presentata e corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'art.3, commi 1 e 2 del D.P.R. n.59/2013;

CONSIDERATO che i titoli abilitativi, pertinenti all'attività in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. sono i seguenti (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013):

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.);
- emissioni ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante di cui all'art. 272 comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.);

VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (e s.m.i.);

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) - "*Norme in materia ambientale*" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), di cui Parte III riferita alle "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*" e Parte V riferita alle "*Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera*";

VISTO il D.Lgs. n. 4 del 16 Gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.), recante norme in materia ambientale;

VISTO il D.Lgs. n. 128 del 29 Giugno 2010 noto come *terzo correttivo "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.), recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 Giugno 2009, n. 69"* (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 Agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);

VISTO il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010 - "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del Decreto Legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2008*";

VISTO il D.P.R. n. 59/2013 - "*Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012*";

VISTO in particolare l'art. 2 comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 59/2013 che individua la Provincia quale "Autorità competente" ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA;

VISTA la “Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013” emesso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22/06/2016 - “D.P.R. n. 59/2013 e D.P.C.M. 08/05/2015 art. 1 comma 2 - Approvazione linee guida regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e adozione del modello unico semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)”;

VISTA la D.G.R. n. 492/2019 - “Aggiornamento ed integrazione del modello semplificato ed integrato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) approvato con D.G.R. n. 689/2016”;

VISTI in particolare:

- l’art. 3 comma 2 del D.P.R. n. 59/2013 secondo il quale nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi nell’Autorizzazione Unica Ambientale;
- il punto 2, lettera h) della D.G.R. n. 689/2016 e del suo aggiornamento D.G.R. n. 492/2019 secondo il quale, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Regolamento, la Regione Basilicata individua la comunicazione di cui all’art. 272 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), quale titolo compreso nell’A.U.A. nei casi in cui l’attività è soggetta ad altri titoli abilitativi di cui al comma 1 del citato art. 3;

VISTO il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 - “Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;

VISTO il D.Lgs. n. 183 del 15/11/2017 - “Attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del consiglio, del 25 Novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della Legge 12 Agosto 2016, n. 170 (G.U. n. 293 del 16/12/2017)”;

VISTO il D.Lgs. n. 102 del 30/07/2020 - “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 15 Novembre 2017 n. 183 di attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/11/2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 17 della Legge 12 Agosto 2016 n. 170”;

VISTO il Regolamento attuativo di cui all’art. 4 della L.R. 17/01/1994 n. 3 “Tutela, uso e risanamento delle risorse idriche” n. 14 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA;

VISTA la L.R. 29 Maggio 2017 n. 9 - art. 5 (Regione Basilicata) - “LINEE GUIDA REGIONALI in materia di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, autorizzazione provvisoria, disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane” - (Approvazione e richiesta di parere alla Commissione Consiliare D.G.R. n. 772 del 30/10/2019; Approvazione D.G.R. n. 380 del 04/06/2020);

VISTA la L.R. 14 Giugno 2007 n. 17 (Regione Basilicata) - “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;

VISTO il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 - “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 Aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);

VISTA la Legge Regionale n. 49 del 06/11/2015 recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 e s.m.i.” che all’art. 3, comma 7 ha stabilito il trasferimento alle Province delle funzioni relative all’autorizzazione di cui all’art. 269, commi 2 e 8 ed all’art. 272, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

CONSIDERATO che agli esiti dell’istruttoria e per quanto sopra esposto, non sono emersi motivi ostativi all’adozione del provvedimento di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale;

RICHIAMATI i motivi espressi in narrativa e fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta di competenza di altri Enti, o comunque facenti capo ad altre normative non inerenti al presente atto;

Il sottoscritto Responsabile del procedimento dichiara l’insussistenza del conflitto d’interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento e della misura di cui all’art. 11 del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

Tutto ciò premesso si propone al Dirigente l'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);

IL RESPONSABILE DI E.Q.
Geom. Francesco MALVASI

IL DIRIGENTE DELL'AREA III

LETTE le premesse innanzi riportate;

VISTA la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;

VISTO l'art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 165/01;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria della Provincia o sul suo patrimonio;

DETERMINA

- 1) La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) **di adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) a favore della Soc. AGRISOLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, sita in Via Vincenzo Alvino, presso la Zona Industriale La Martella - Comune di Matera relativo allo scarico delle acque di dilavamento piazzale a servizio dell'attività di stoccaggio e commercializzazione di cereali, per i seguenti titoli abilitativi indicati dal D.P.R.N.59/2013, Art.3 comma 1, Art.3 comma 1 lettera:
 - a) autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 8E s.m.i.), concernente gli scarichi rivenienti dall'impianto di autolavaggio automatico;
 - h) comunicazione inquinamento atmosferico scarsamente rilevante di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (allegato IV Parte I lettera m - *IMPIANTI E ATTIVITA' IN DEROGA* -);
- 3) **di prendere atto** che l'attività di stoccaggio e commercializzazione di cereali, di cui alla richiesta di A.U.A., rientra tra le attività con *emissioni ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante* di cui all'Art.272, comma 1 allegato IV (*IMPIANTI E ATTIVITA' IN DEROGA*) Parte I lettera m), (silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti nonché silos per materiali vegetali) del D.Lgs.n.152/2006 s.m.i. , per cui non soggetta ad autocontrolli;
- 4) **di prendere inoltre atto** che l'attività di di stoccaggio e commercializzazione di cereali della ditta. AGRISOLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA rientra tra le attività a bassa rumorosità Allegato B - punto 37 del D.P.R. 19 ottobre 2011, n.227 (*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale*) , pertanto ai sensi dell'Art.4 , comma 1 e comma 3 del D.P.R.n.227/2011 l'attività è esclusa dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'Art.8 commi 2,3,e 4 della Legge 26 Ottobre 1995, n.447;
- 5) **di dare espressamente atto** che il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:
 - a) con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 **comma 1 lettera a)** del D.P.R. n. 59/2013 - **ACQUE METEORICHE**

la Ditta AGRISOLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA è tenuta a scaricare le acque di dilavamento piazzale a servizio dell'attività di stoccaggio e commercializzazione di cereali, preventivamente trattate, nella rete fognaria del Comune di Matera, con recapito finale depuratore sito in località Asi La Martella, gestito da Acquedotto Lucano, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni così come elencate nel parere rilasciato dall'Egrib:

- Rispettare tutte le condizioni indicate nel parere di Acquedotto Lucano Spa che qui si intendono integralmente riportate;
- attenersi a tutto quanto prescritto in termini di gestione degli impianti di depurazione e scarichi in pubblica fognatura (D.lgs.n.152/2006, D.lgs.n.22/97, D.lgs.n.258/2000 L.R. 3 del 17/01/1994 e D.G.R. 689/2016);
- rispettare i limiti previsti della Tab. n.3 dell'allegato n.5 della parte Terza del D.Lgs.n.152/2006;
- consentire al personale delle autorità competenti al controllo e di Acquedotto Lucano Spa di effettuare tutte le ispezioni che si ritengono necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, ai sensi dell'art.128 del D-Lgs n.152/2006;
- inviare alla Provincia di Matera Ufficio Ambiente e all'Egrib, con periodicità **semestrale**, fermo restando le operazioni di controllo delle autorità preposte, un certificato di analisi delle acque reflue dell'opificio rilasciato dall'Arpab, o da un laboratorio autorizzato, da cui si evinca che i parametri rilevati rientrano nei limiti definiti dalla Tab.n.3 allegato5 del D.Lgs.n.152/2006, qualora gli stessi non siano rispettati, il titolare dell'autorizzazione dovrà immediatamente sospendere lo scarico dei reflui, provvedendo a ristabilire le condizioni di legge, dandone tempestiva comunicazione a questo Ente e all'Egrib;
- i parametri di Tabella 3 Allegato 5 alla Parte III, controllare, sono quelli che l'attività in oggetto può scaricare in fognatura: COD, PH, SST, AZOTO AMMONIACALE, TENSIOATTIVI TOTALI, FOSFORO TOTALE, OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI, CLORURI;
- comunicare, all'Egrib, qualsiasi modifica da apportare allo scarico che comporta la richiesta di un nuovo parere;

Le comunicazioni da inviare alla Provincia, inerenti il presente provvedimento, devono essere recapitate al seguente indirizzo: Provincia di Matera - AREA III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente - Via Ridola, 60 – 75100 Matera, ovvero a mezzo PEC: ambiente@cert.provincia.matera.it

- 6) di stabilire** che la presente autorizzazione ha validità di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio del procedimento conclusivo da parte del SUAP (art. 3 comma 6 D.P.R. n. 59/2013) ed è rinnovabile ai sensi del Capo II, art. 5, D.P.R. n. 59/2013. Il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, almeno sei mesi prima della scadenza;
- 7) di evidenziare** che ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.P.R. n. 59/2013, la Provincia si riserva di poter richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme tecniche, dell'evoluzione tecnologiche del settore, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionali, delle risultanze delle analisi periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di emissioni inquinanti e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;
- 8) di stabilire** che il rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica dell'impianto sarà rilasciato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- 9) di ricordare** che ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Ditta deve essere comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune territorialmente competente;
- 10) di ricordare** che la cessazione dell'attività da parte della Ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;
- 11) che** la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore;
- 12) di dare atto** che qualora non espressamente previste si intendono richiamate nella presente determinazione tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia;
- 13) di stabilire** che il soggetto autorizzato conservi copia dell'atto autorizzativo presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;
- 14) di dare inoltre atto** che la presente Determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica.

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento e della misura di cui all'art. 11 del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO 6
F.TO DR. ENRICO LUIGI DE CAPUA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione, registro generale num. 801 del 20-05-2025, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera per 15 giorni consecutivi dal 20-05-2025 al 04-06-2025 al num. 972 del registro pubblicazioni.

IL RESPONSABILE
F.to Dr. Enrico Luigi De Capua

E' copia conforme all'originale:

Matera, _____

IL RESPONSABILE
